

ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO e COMUNALI

DOMENICA 26 MAGGIO 2019

Voto domiciliare per elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione

L'UFFICIALE ELETTORALE COMUNALE

Visto l'art. 1 del D.L. 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, della legge 27 gennaio 2006, n. 22 e successive modificazioni che, ai primi quattro commi, testualmente recita:

« Art. 1 - Voto domiciliare per elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione. (Rubrica così sostituita dall'art. 1 c. 1, lettera f) della legge 7 maggio 2009, n. 46).

1. (Comma così sostituito dall'art. 1, c. 1.a) della legge 7 maggio 2009, n. 46) Gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l'ausilio dei servizi di cui all'articolo 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, sono ammessi al voto nelle predette dimore»;

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano in occasione delle elezioni della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e nelle consultazioni disciplinate da normativa statale.

3. (Comma così sostituito dall'art. 1, c. 1.b) della legge 7 maggio 2009, n. 46) Gli elettori di cui al comma 1 devono far pervenire, in un periodo compreso tra il quarantesimo e il ventesimo giorno antecedente la data della votazione, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti:

a) una dichiarazione in carta libera, attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano e recante l'indicazione dell'indirizzo completo di questa;

b) **un certificato**, rilasciato dal funzionario medico, designato dai competenti organi dell' Agenzia tutela salute (ex ASL), **in data non anteriore al quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione (11 aprile 2019)**, che attesti l'esistenza delle condizioni di infermità di cui al comma 1, dell'art.1 legge n.46/2009, con prognosi di almeno sessanta giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali.

3-bis. (Comma inserito dall'art. 1, c. 1.c) della legge 7 maggio 2009, n. 46) Fatta salva ogni altra responsabilità, nei confronti del funzionario medico che rilasci i certificati di cui al comma 3, lettera b), in assenza delle condizioni di infermità di cui al comma 1 l'azienda sanitaria locale dispone la sospensione dal rapporto di servizio per la durata di tre mesi per ogni certificato rilasciato e comunque per un periodo non superiore a nove mesi.

4. (Comma così modificato dall'art. 1, c. 1.d) della legge 7 maggio 2009, n. 46) Ove sulla tessera elettorale dell'elettore di cui al comma 1 non sia già inserita l'annotazione del diritto al voto assistito, il certificato di cui al comma 3, lettera b), attesta l'eventuale necessità di un accompagnatore per l'esercizio del voto.»;

RENDE NOTO

Gli elettori interessati, o chi per essi, dovranno far pervenire (preferibilmente su modello da ritirare presso l'ufficio elettorale) la prescritta dichiarazione **entro il giorno 6 MAGGIO 2019** , (20° antecedente la data di votazione). L'ufficio elettorale comunale è a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Dalla residenza comunale, lì 16/04/2019

L'UFFICIALE ELETTORALE COMUNALE

F.to TORRICELLA SILVIA ALESSANDRA

(firma autografa omessa D.Lgs n.39/1993)